

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE****D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Daniela **ACANFORA** Presidente

Ida **CONTINO** Consigliere

Nicola **RUGGIERO** Consigliere relatore

Maria Cristina **RAZZANO** Consigliere

Ilaria Annamaria **CHESTA** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia pensionistica iscritto al n. **59748** del Registro

di Segreteria, proposto dai sigg.ri:

1) OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (C.F.: OMISSIS);

2) OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (C.F.: OMISSIS)

entrambi rappresentati e difesi, ai fini del presente procedimento,

dall'Avv. Isabella Rago (pec: rago.isabella@ordineavvocatipc.it),

giusta deleghe in calce al ricorso di I grado – **appellanti**;

contro

-**INPS** (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla Via Ciriaco il

Grande, n. 21, in persona del suo legale rappresentante *pro-*

tempore, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente,

					SENT. 313/2024	
	dagli	Avv.ti	Antonietta	Coretti	(pec:	
	avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it),	Antonella	Patteri			
	(pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),	Sergio Preden				
	(pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),	Giuseppina				
	Giannico (pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e					
	Lidia Carcavallo (pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it),					
	come da procura speciale in calce alla memoria difensiva pervenuta					
	il 13 novembre 2024 e presso gli stessi domiciliato in Roma, alla Via					
	Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale					
	dell'Istituto (fax n. 06 59058908) – appellato;					
	per la riforma					
	-della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la					
	Regione Lombardia, n. 82/2021, depositata il 18 marzo 2021;					
	Visto l'atto d'appello;					
	Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;					
	Uditi alla pubblica udienza del 10 dicembre 2024 , celebrata					
	con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani: il Magistrato					
	relatore Cons. Nicola Ruggiero e l'Avv. Giuseppina Giannico per					
	l'INPS appellato; non comparsa la parte appellante;					
	Ritenuto in					
	FATTO					
	1. Con la gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Regione					
	Lombardia, in composizione monocratica, ha rigettato il ricorso					
	proposto dai sig.ri OMISSIS ed OMISSIS , già appartenenti alla					
	Guardia di finanza, cessati dal servizio con oltre 20 anni di anzianità,					
	2					

titolari di pensione liquidata con il sistema misto, nonché vantanti, alla data del 31 dicembre 1995, meno di 15 anni di anzianità utile, secondo quanto sotto meglio specificato:

- **OMISSIS**: cessato dal servizio il 24 gennaio 2020, titolare di pensione diretta ordinaria di vecchiaia liquidata, a decorrere dal 25 gennaio 2020, con il sistema misto, nonché vantante, alla data del 31.12.1995, un'anzianità di servizio di anni 13 e mesi 9;

-**OMISSIS**: cessato dal servizio il 16 febbraio 2016, titolare di pensione diretta ordinaria di inabilità liquidata, a decorrere dal 17 febbraio 2016, con il sistema misto, nonché vantante, alla data del 31.12.1995, un'anzianità di servizio di anni 6 e mesi 3.

Il predetto ricorso era finalizzato ad ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento, con l'applicazione, sin dalla data del congedo, sulla quota calcolata con il metodo retributivo, dell'aliquota di rendimento del 44% di cui all'art. 54 D.P.R. n. 1092/73.

Nondimeno, il giudice di primo grado ha ritenuto ostativa all'accoglimento della domanda la circostanza del possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità inferiore a 15 anni di servizio, provvedendo conseguentemente al rigetto del ricorso, con compensazione delle spese.

2. Avverso la sentenza i sig.ri **OMISSIS ed OMISSIS** hanno proposto appello, con atto notificato il 25 gennaio 2022 e depositato il 16 febbraio 2022, con il patrocinio dell'Avv. Isabella Rago.

Con il predetto atto, gli appellanti hanno eccepito la violazione e/o

	SENT. 313/2024	
	falsa applicazione dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/73, richiamando, tra	
	l'altro, le sentenze nn. 1/QM/2021 e 12/QM/2021 delle Sezioni	
	riunite di questa Corte.	
	Hanno in conclusione chiesto l'accertamento del proprio diritto alla	
	riliquidazione della pensione con riferimento alla quota calcolata con	
	il sistema retributivo, con conseguente condanna	
	dell'Amministrazione al pagamento degli arretrati, comprensivi di	
	accessori di legge.	
	3. Con memoria difensiva pervenuta il 13 novembre 2024, si è	
	costituito l'INPS, rappresentando che la competente Sede	
	dell'Istituto ha provveduto alla riliquidazione dei trattamenti	
	pensionistici di entrambi gli appellanti con l'applicazione, sulla	
	quota retributiva, dell'aliquota di rendimento annuo del 2,44% per	
	il numero degli anni di anzianità contributiva maturati fino al 31	
	dicembre 1995, come da documentazione all'uopo depositata	
	(provvedimenti di riliquidazione della pensione, cedolini di	
	pagamento anche degli arretrati).	
	Ha conseguentemente chiesto di dichiarare la cessata materia del	
	contendere.	
	4. Con memoria pervenuta il 4 dicembre 2024, la difesa dei	
	ricorrenti ha preso atto della rideterminazione del trattamento	
	pensionistico, operata dall'Istituto, a seguito della ricezione della	
	notifica del ricorso in appello, con il riconoscimento della quota di	
	cui all'art. 54 del DPR 1092/73.	
	Ha aggiunto di poter ritenere sussistenti gli estremi per la	

	SENT. 313/2024	
	declaratoria di cessazione della materia del contendere.	
	Ha comunque chiesto la condanna dell’Istituto previdenziale al	
	pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, in virtù del	
	principio della soccombenza virtuale, sottolineando che la condotta	
	dell’INPS avrebbe costretto i ricorrenti ad adire le vie giudiziarie,	
	nonostante la sentenza 1/QM/2021 delle Sezioni Riunite.	
	Ha, infine, preannunciato la mancata comparizione all’udienza del	
	10 dicembre 2024, al dichiarato fine di evitare ai ricorrenti un	
	ulteriore aggravio di costi.	
	5. Alla pubblica udienza del 10 dicembre 2024, l’Avv. Giuseppina	
	Giannico, per l’INPS, ha insistito per la declaratoria di cessazione	
	della materia del contendere, concludendo come in atti.	
	Il giudizio è passato, dunque, in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. In via preliminare, il Collegio osserva che, pur constatando	
	l’assenza del difensore nell’odierna udienza di comparizione, la	
	controversia può trovare comunque definizione, senza disporre il	
	rinvio ad altra data, altrimenti previsto dall’art. 196 c.g.c.	
	La <i>ratio</i> di tale disposizione del codice di giustizia contabile è, infatti,	
	chiaramente finalizzata a temperare sia la regolarità del	
	contraddittorio a tutela del diritto di difesa, sia la ragionevole durata	
	dell’attività processuale a garanzia della celerità ed economicità	
	della funzione giurisdizionale, entrambi i principi codificati	
	dall’art.111, commi 2 e 3, Cost. (in termini, tra le altre, Corte conti,	
	5	

Sez. II App., n. 241/2024).

Nel caso in esame il difensore degli appellanti, pur non essendo comparso in udienza, ha però sostanzialmente manifestato, con una memoria prodotta per l'odierna udienza, il proprio intendimento a far sì che il giudizio passi in decisione, anche con la sola presenza dell'altra parte in causa, e venga definito, riconoscendo la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, invocata dall'INPS.

Nel delineato contesto appare, pertanto, evidente come lo scopo perseguito dell'art.196 c.g.c. possa ritenersi comunque realizzato (in termini, la già richiamata Corte conti, Sez. II App., n. 241/2024; id, Sez. II App., n. 82/2024).

2. Tanto osservato in via preliminare, in relazione al presente giudizio va dichiarata la cessata materia del contendere.

Secondo la pacifica giurisprudenza (*ex multis*, Cass. Sez. L. n. 16886/2015, n.2063/2014; Sez. 3 n.16150/2010, n.23289/2007; Sez. Sez. 6-5 n.5188/2015; Sez. 3 n.16891/2021; Corte conti, Sez. II App. n.235/2023), tale provvedimento decisorio si fonda sul venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio diretto ad ottenere il soddisfacimento di una pretesa sostanziale ed è collegato a tutte le ipotesi in cui venga in rilievo la sopravvenienza di atti o fatti idonei ad eliminare ogni ragione di contrasto in ordine al diritto o alla posizione fatta valere ed a rendere inutile una specifica pronuncia sull'oggetto della controversia.

Nel contempo, occorre anche che le parti si diano reciprocamente

	SENT. 313/2024	
	atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale	
	dedotta in giudizio, e sottopongano al giudice conformi conclusioni	
	in tal senso.	
	Nel caso di specie, l'INPS, con la memoria depositata in data 13	
	novembre 2024, ha rappresentato di avere provveduto alla	
	riliquidazione dei trattamenti pensionistici di entrambi gli appellanti,	
	con applicazione, sulla quota retributiva, dell'aliquota di rendimento	
	annuo del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva	
	maturati fino al 31 dicembre 1995, allegando pertinente	
	documentazione.	
	Ha conseguentemente chiesto di dichiarare la cessata materia del	
	contendere.	
	La difesa degli appellanti, nel prendere atto della rideterminazione	
	del trattamento pensionistico, ha affermato di poter ritenere	
	sussistenti gli estremi per la declaratoria di cessazione della materia	
	del contendere, anche se con condanna alle spese dell'INPS, in	
	applicazione del principio della soccombenza virtuale.	
	Risultano, dunque, integrate le condizioni per dichiarare la cessata	
	materia del contendere.	
	Nel contempo, in superamento della richiesta degli appellanti, il	
	Collegio dispone la compensazione integrale delle spese del	
	giudizio, tenuto conto del fatto che la definizione della questione	
	della spettanza dell'aliquota <i>de qua</i> in favore dei militari "under 15",	
	come gli odierni appellati (vantanti, alla data del 31 dicembre 1995,	
	un'anzianità inferiore ad anni 15) è intervenuta solo in epoca	
	7	

	SENT. 313/2024	
	successiva al giudizio di I grado (sentenza n. 12/QM/2021 delle	
	Sezioni riunite, depositata il 9 settembre 2021 e, dunque, ben dopo	
	la sentenza qui gravata).	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale	
	d'appello, definitivamente pronunciando:	
	-dichiara la cessazione della materia del contendere.	
	Spese compensate.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10	
	dicembre 2024.	
	IL Consigliere ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	(dott. Nicola RUGGIERO)	(dott.ssa Daniela ACANFORA)
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
	Depositata in Segreteria il 31 DICEMBRE 2024	
	P. Il Dirigente	
	(dott. Massimo Biagi)	
	Firmato digitalmente	
	Il Funzionario Amministrativo	
	Dott.ssa Alessandra Carcani	
	D E C R E T O	
	Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del	
	decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della	
	Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private,	
	8	

	SENT. 313/2024	
	l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.	
	Il Presidente	
	(dott.ssa Daniela ACANFORA)	
	Firmato digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 31 DICEMBRE 2024	
	P. Il Dirigente	
	(dott. Massimo Biagi)	
	Firmato digitalmente	
	Il Funzionario Amministrativo	
	Dott.ssa Alessandra Carcani	
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione	
	omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.	
	Roma, 31 DICEMBRE 2024	
	P. il Dirigente	
	(dott. Massimo Biagi)	
	Firmato digitalmente	
	Il Funzionario Amministrativo	
	Dott.ssa Alessandra Carcani	
	9	

SENT. 313/2024